



## COMUNE DI PORANO Provincia di Terni

---

*Numero Registro Generale 10 del 27-06-2022*

### ORDINANZA DEL SINDACO

#### *Area Vigilanza*

**OGGETTO:** INCENDI BOSCHIVI - PROVVEDIMENTI ESTATE 2022

Preso atto delle condizioni climatiche che si contraddistinguono in questo periodo, condizionate da giornate con temperature elevate corrispondenti all'attuale clima estivo;

Preso atto quindi, che le attuali condizioni metereologiche di caldo eccezionale aumentano il potenziale rischio di incendi boschivi;

Vista, la nota al protocollo n. 3450 del 03.06.2022, con la quale la Prefettura di Terni detta indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2022;

Dato atto che con detti indirizzi i Sindaci vengono invitati:

. All'adozione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 54 del TUEL, di apposite ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana per prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari dei terreni e di conduttori di fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato e che ne impediscano la fruibilità;

. Ad assicurare altresì, che i soggetti a cui compete la cura dei terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate, adottino i più opportuni interventi;

. Ad attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per un uso consapevole e rispettoso delle aree verdi e in particolare di quelle boschive per evitare che comportamenti imprudenti possano causare inneschi di incendi;

Preso atto, altresì, che nella medesima nota si fa presente che i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell'ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitate a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia durante la stagione estiva;

Ritenuto di dover disporre a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della sicurezza urbana, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la legge 21.11.2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. 28/2001;

Visto l'art. 54 TUEL approvato con DLGVO 18.08.2000, n. 267;

## RENDE NOTO

. ai sensi dell'art. 10 comma 5, della L.21.11.2000 n. 353 che nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietati tutti i comportamenti e le azioni che potenzialmente possano innescare l'incendio e ai sensi dell'art. 24 comma 1 LR 19.11.2001 n. 28 è vietato fino al 30.09.2021 salvo revoca della presente ordinanza, è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. In caso di inottemperanza a tale divieto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 48 comma 20 della medesima Legge Regionale e all'art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353, e ove compatibile le sanzioni previste dal Regolamento Comunale in materia di Polizia Urbana del Comune di Porano.

## ORDINA

Fino al 30.09.2022, in tutto il territorio comunale salvo revoca della presente, salvo diverse disposizioni da parte della Regione Umbria, è fatto assoluto divieto accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri, bruciare le stoppie o cascami delle patate o altro materiale vegetale o compiere qualsiasi attività o azione che potenzialmente possa creare pericolo incendi;

È fatto inoltre divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare le stesse a contatto con l'erba secca;

I proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni più vicini alle aree boscate, coltivatori diretti e non, fattori, braccianti agricoli, nonché i proprietari di ville e case di villeggiatura fornite di orti e campi, al fine di evitare l'insorgere degli incendi, sono tenuti:

. A realizzare ai confini dei propri terreni, durante la stagione estiva, dei viali frangi fuoco di sufficiente larghezza da mantenere costantemente puliti;

. B Ad effettuare opere di manutenzione boschiva e le periodiche ripuliture delle scarpate/cunette di proprietà, confinanti con le strade comunali nonché delle scarpate o cunette delle strade vicinali, locali, sentieri ecc, come quelle di accesso ed attraversamento alle aree boschive, asportando tutti i materiali infiammabili ivi depositati, in particolare quelli di legno, erbacce e altra vegetazione spontanea;

I soggetti pubblici e privati in materia di viabilità stradale ecc. nell'ambito delle loro pertinenze, sono invitati a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia;

Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, dovranno ottemperare durante il citato periodo ad assumere tutte le azioni necessarie atte a prevenire ogni forma di pericolo di incendio e tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri, dal confine con il bosco, da covoni di grano erbacce ed ogni altro materiale combustibile;

I proprietari / affittuari dei terreni coltivati a cereali, hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 metri;

Lo stesso obbligo incombe ai proprietari / affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, in piena stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;

I proprietari o possessori a qualsiasi tipo di terreni saranno tenuti responsabili dei danni che potranno verificarsi per la loro negligenza e per inosservanza della presente Ordinanza salvo sempre le altre sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Porano e dalla vigente legislazione in merito;

Fermo restando le sanzioni previste da norme speciali e fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto a sanzione amm.va pecuniaria come previsto dall'art. 7bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/1981;

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed entra

in vigore dal giorno della pubblicazione.

Il responsabile del Procedimento Ten. Nicola Fortuna

#### **AVVERTE**

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si mette a conoscenza che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al TAR dell'Umbria entro il termine di 60 giorni come previsto dalla Legge n° 1034/1071;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° D.lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 30 giorni, può essere proposto ricorso al Sindaco del Comune in intestazione.

#### **DISPONE**

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute dalla presente Ordinanza comportano l'applicazione delle Sanzioni Amministrative e Penali;

Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette;

Il presente provvedimento, dovrà essere notificato al Comando Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S, a tutte le Forze di Polizia, e alla Prefettura

Porano, 27-06-2022

**IL SINDACO**  
MARCO CONTICELLI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa